

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 AGOSTO 2009, N. 145, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMI DA 8-BIS A 8-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.

### **RELAZIONE TECNICA**

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si operano, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, gli interventi necessari a razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, nei termini di seguito illustrati.

Occorre premettere che il provvedimento in esame si innesta sulla situazione strutturale e organizzativa del Dicastero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, già risultato delle rideterminazioni in riduzione delle posizioni di livello dirigenziale generale e non generale (militari e civili), del personale civile non dirigenziale, imposte dall'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) e, successivamente, dall'articolo 74, commi 1, lettere da a) a c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In attuazione delle sopra richiamate disposizioni legislative il Ministero della difesa ha già di fatto operato:

- per uffici di livello dirigenziale generale: abbattimento complessivo di sei posizioni, delle quali una militare in attuazione dell'articolo 1, comma 897 della legge finanziaria per il 2007 e cinque (tre civili e due militari) in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge finanziaria 2007 e dell'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 112 del 2008;

- per uffici di livello dirigenziale non generale: soppressione di complessive 64 posizioni delle quali 7 (quattro civili e tre militari) in attuazione del citato articolo 1, comma 897 della legge finanziaria per il 2007 e 57, (27 militari e 30 civili) in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge finanziaria 2007 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto legge n. 112 del 2008;
- la rideterminazione in riduzione di 4.316 unità di personale civile non dirigenziale, pervenendo ad un organico complessivo di 37.242 unità (Vds. allegato B al d. P.R. n. 1455 del 2009), così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di € 127.592.589 pari a oltre il 10% prescritto dall'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008.

Per ulteriori dettagli sulle citate riduzioni si rinvia alla Relazione tecnica – Piano operativo, di accompagnamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, rintracciabile, unitamente a tutti gli atti dell'iter approvativo, sul sito istituzionale del Senato della Repubblica (Vds. A.S. n. 69 – Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare).

Il presente regolamento - avuto riguardo agli obiettivi specifici definiti in via quantitativa dal citato articolo 2 del decreto legge n. 194 del 2009 e agli altri obiettivi generali che comunque costituiscono principi e criteri cui ispirare l'azione di razionalizzazione e di ottimizzazione dell'organizzazione delle spese dei Ministeri - attraverso puntuali interventi di novellazione sul citato decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e sul decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, provvede:

- a) alla ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale, senza però incidere sul numero complessivo di tali strutture organizzative in modo da garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa;
- b) alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale in misura non inferiore al dieci per cento ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009;
- c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Dicastero in modo da realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del decreto-legge n. 194 del 2009, un'ulteriore riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale

personale, rispetto a quella già conseguita in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 112 del 2008.

La riorganizzazione e ricollocazione delle strutture di livello dirigenziale generale e la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale sono operate, in particolare, sulla base del seguente quadro normativo: l'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59", che stabilisce che il Ministero della difesa si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate e indirizzate da un Segretario generale; la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, recante la riorganizzazione del Ministero della difesa e il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, che, in particolare, agli articoli da 6 a 10 disciplina le attribuzioni del Segretario generale della difesa – Direttore nazionale degli armamenti nonché l'ordinamento del Segretariato generale- Direzione nazionale degli armamenti.

***Attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2009.***

Ai fini della formazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale di riduzione del 10 per cento imposta dalla richiamata norma di rango primario, vengono presi in considerazione, al pari di quanto avvenuto in occasione delle citate già operate riduzioni:

- le posizioni di livello dirigenziale non generale riportate nelle dotazioni delle singole strutture di livello dirigenziale generale nel decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009;
- le posizioni di livello dirigenziale non generale presso gli stabilimenti, gli arsenali, i poli di mantenimento militari, i reparti di manutenzione ed i centri tecnici comprese nella dotazione organica;
- i dirigenti civili di seconda fascia operanti per le esigenze della giustizia militare;
- i dirigenti civili di seconda fascia operanti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006;
- i dirigenti presenti presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, quale organo di

alta consulenza del Ministro, previsto dalla legge n. 25 del 1997, come meglio precisato nella relazione illustrativa;

Al numero degli uffici di livello dirigenziale non generale preso in considerazione come base di calcolo, è stata poi applicata la prescritta e percentuale di abbattimento del 10 per cento, con arrotondamento in difetto o in eccesso delle frazioni decimali alla più vicina unità superiore o inferiore. Premesso quanto sopra, in attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), è operata la ulteriore soppressione di complessive 31 posizioni di livello dirigenziale non generale, (15 militari e 16 civili). La successiva Tabella 1 consente di individuare la base di calcolo, l'applicazione della percentuale di riduzione nonché la determinazione dei nuovi numeri massimi delle posizioni di livello dirigenziale non generale civili e militari, nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa del Dicastero della difesa, risultanti dall'applicazione della normativa in titolo.

**TABELLA 1**

<b>SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI</b>			
Totale uffici dirigenziali <u>non generali CIVILI</u> all'esito dell'applicazione art. 74 del D.L. n. 112 del 2008	Percentuale di riduzione  <b>10%</b>	Riduzioni da effettuare ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009	Riduzioni effettuate ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009
<b>164</b>		16,4	<b>16</b>
Totale uffici dirigenziali <u>non generali MILITARI</u> all'esito dell'applicazione art. 74 del D.L. n. 112 del 2008		Riduzioni da effettuare ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009	Riduzioni effettuate ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009
<b>154</b>		15,4	<b>15</b>
<b>Totale riduzioni effettuate</b>			<b>31</b>
Totale uffici dirigenziali non generali all'esito dell'applicazione art. 74 del D.L. n. 112 del 2008		Riduzioni da effettuare ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009	Totale uffici dirigenziali non generali restanti all'esito delle riduzioni ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009
<b>318</b>		<b>31</b>	<b>287</b>

TABELLA 2

SITUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE							
SITUAZIONER ATTUALE all'esito dell'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008			TAGLI imposti dall'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009		SITUAZIONER NUOVA all'esito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009		
ENTI	NUMERO POSIZIONI		NUMERO POSIZIONI RIDOTTE		ENTI	NUMERO POSIZIONI	
	IN ENTI	IN UTT	IN ENTI	IN UTT		IN ENTI	IN UTT
Segredifesa	47		-10		Segredifesa <sup>(1)</sup>	111	
Persomil	27		-1		Persomil	26	
Persociv	21		-1		Persociv	20	
Terrarm	21	2					
Navarm	22	3					
Armaereo	23	3					
Geniodife	24		-1		Geniodife	23	0
Commiservizi	14	3	-1	0	Commiservizi	13	3
Previmil	19		-1		Previmil	18	0
Difesan	10		-10				
Bilandife	11		0		Bilandife	11	0
Ispedife	18		-1		Ispedife	17	0
Superconsiglio	6		-5		Superconsiglio	1	
Altri enti	44				Altri enti	44	0
	<b>307</b>	<b>11</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>		<b>284</b>	<b>3</b>
	<b>318</b>					<b>287</b>	

(1) Le 74 posizioni dirigenziali non generali delle sopprimende Direzioni generali degli armamenti terrestri, navali e aerei passano, ridotte di 10, quindi nel numero di 64, **NEGLI ORGANICI DIRIGENZIALI NON GENERALI DI SEGREDIFESA**. Le 10 posizioni ridotte si ricavano tenuto conto della riorganizzazione interna da operarsi in seno ai Reparti del Segretariato generale a cui sono ricondotte le attività tecniche e di *procurement* secondo quanto disposto dal riformulato articolo 10 del d. P.R. n. 556 del 1999, e in ragione della eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e delle strutture organizzative volte allo svolgimento delle medesime funzioni, attualmente individuabili nell'ambito delle direzioni generali tecniche.

La sopra riportata Tabella 2, invece, mette a raffronto la situazione precedente e la situazione successiva rispetto alle riduzioni operate ai sensi del citato articolo 2, comma 8-bis, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2009, con in più l'indicazione puntuale degli enti dell'area tecnico - amministrativa interessati dalle riduzioni nonché l'entità delle riduzioni stesse operate in ciascuno ente.

L'abbattimento risulta già applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui all'allegato "A" al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, previsto dall'articolo 16, comma 1, così come sostituito in applicazione dell'articolo 1, comma 11

del presente provvedimento.

La successiva Tabella 3 quantifica i risparmi su base annua derivanti dall'attuazione della norma della quale si tratta, tenendo conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato. Il delineato contenimento della spesa potrà avere effetto soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fermi restando i risparmi già conseguiti con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, attuativo delle precedenti imposte e sopra richiamate rideterminazioni in riduzione.

Alla stessa stregua di quanto fu asserito nella relazione tecnica di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, anche in questa circostanza occorre sottolineare come per l'individuazione in concreto delle effettive posizioni dirigenziali di livello non generale che saranno soppresse, è necessario fare rinvio a successivi decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamati dall'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto del numero massimo di 287 unità fissato all'articolo 1, comma 4-bis del regolamento medesimo.

Al riguardo, tuttavia, si precisa che delle complessive 31 posizioni dirigenziali non generali soppresse ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2009: le 15 militari sono tutte effettivamente ricoperte, mentre delle 16 civili ne risulteranno coperte ragionevolmente 11, tenuto conto delle scelte che dovranno essere effettuate nell'ambito dei nuovi decreti di struttura da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente provvedimento.

Dalla ridefinizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali operata con la nuova formulazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999 varata con il presente provvedimento e di quelle non generali operata con il prossimo decreto di struttura da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, non potrà che derivare un beneficio in termini di chiarezza e di efficacia dell'organizzazione, con evidenti vantaggiosi riflessi sulla spesa sia riferibili alle riduzioni dell'organico dirigenziale sia in termini di maggior

efficienza complessiva dell'azione amministrativa. Ciò trova conferma nel fatto che la situazione reale, caratterizzata dalla carenza di personale anche dirigenziale, risulta in gran parte corrispondente al nuovo assetto ridimensionato.

La caratteristica, propria del Ministero della difesa, per cui nelle strutture ordinarie ministeriali, accanto ai dipendenti civili, opera, a vari livelli di responsabilità, personale militare, ha indotto ad estendere il processo di riorganizzazione, al pari di quanto avvenuto con riguardo all'attuazione delle precedenti riduzioni, anche ad uffici dell'area tecnico amministrativa retti da dirigenti non generali militari, al fine di assicurare la più ampia attuazione del dettato legislativo. Le riduzioni, non hanno però interessato le Forze armate in ragione dell'espressa esclusione di cui all'articolo 2, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 194 del 2009; esclusione, che tra l'altro, ricalca quella che già era contenuta dall'articolo 74, comma 6-*bis*), del decreto-legge n. 112 del 2008.

Occorre anche qui ribadire che la descritta riduzione riferita agli uffici dirigenziali retti da personale militare nell'ambito della struttura ministeriale, comporta ridotte forme di risparmio riferibili agli effetti prodotti dalla migliore razionalizzazione dell'attività e, in prospettiva, delle risorse e delle funzioni. Infatti, il personale militare è assoggettato ad una speciale normativa che ne disciplina lo stato giuridico e l'avanzamento, tant'è che i prospettati decrementi non determinano, come invece avviene per la dirigenza civile, corrispondenti abbattimenti dell'organico.

Ciò premesso, la riduzione di spesa annua conseguente alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali e non generali e alle connesse riduzioni di organico operate ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009, può essere quantificata annualmente nei termini di cui alla successiva Tabella 3, tenendo conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato.

**TABELLA 3**

<b>Numero posti dirigenziali non generali CIVILI soppressi ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009 A</b>	<b>Onere unitario per stipendio B</b>	<b>Onere unitario per posizione parte fissa C</b>	<b>Oneri a carico dello Stato D</b>
16	€ 43.310,90	€ 12.155,61	€ 21.288,05
<b>Totale minore spesa su base annua = A x (B + C + D)</b>			<b>€ 1.228.072,96</b>

***Attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b) del decreto-legge n. 194 del 2009.***

Il provvedimento, inoltre, in attuazione della richiamata norma, così come risulta in modo esplicito dall'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 novellato dall'articolo 1, comma 10 del presente provvedimento e, più chiaramente, dall'allegato "B" al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, così come sostituito in applicazione dell'articolo 1, comma 11, lettera b), ha disposto la rideterminazione in riduzione di ulteriori 3.830 unità di personale civile non dirigenziale appartenenti all'Area 2, pervenendo ad un organico complessivo di 27.975 unità, così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale pari a € 117.761.291,09 pari a oltre il 10% prescritto. L'importo ulteriore è pari a euro 12.097,07, così come puntualmente dimostrato dalla Tabella 4, allegata alla presente relazione tecnica. L'abbattimento complessivo di 3.830 unità appartenenti all'Area 2, risulta già applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui all'allegato "B" al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, così come sostituito in applicazione dell'articolo 1, comma 11, lettera b), del presente provvedimento.

Il delineato contenimento della spesa potrà avere effetto soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e dei connessi decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui al citato articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente provvedimento.

Per il 2010 i risparmi di spesa conseguenti alle riduzioni attuative dell'articolo 2, comma 8-bis, lettere a) e b) del decreto legge n. 194 del 2009, restano circoscritti a soli 5 mesi di vigenza del provvedimento, tenuto conto che ne è prevista, ragionevolmente, l'entrata e in vigore a partire dal 1° agosto p.v.. Tali risparmi sono quantificati, per lo stesso esercizio finanziario 2010, (Vds. in Tabella 5) in complessivi euro € 49.578.901,69.

Dal 2011 i risparmi di spesa saranno a regime e saranno pari a:

- euro € 1.228.072,96 per la riduzione degli assetti organizzativi dirigenziali non generali;
- euro € 117.761.291,09 derivanti dall'abbattimento del 10% della spesa sostenuta

sull'organico del personale civile non dirigenziale;  
per un totale complessivo annuo a regime pari a euro € 118.989.364,05.

Le azioni che conseguono al provvedimento in esame da porre in essere quali modalità di concreta attuazione, sono rappresentate dalla predisposizione ed emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, di appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge n. 400 del 1988, per la definizione delle strutture di livello dirigenziale non generale e delle relative competenze, nonché l'emanazione, entro i successivi centoventi giorni, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con cui siano rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero, tenendo conto delle riduzioni e delle consistenze risultanti dagli allegati "A" e "B" al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, così come sostituiti dall'articolo 1, comma 11, lettere a) e b) del presente provvedimento.

L'intendimento è quello di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle strutture medesime, coordinando le relative azioni con gli ulteriori processi di riforma in atto anche al fine di individuare una più snella e funzionale redistribuzione di competenze.

Ciò darà luogo, se del caso, al trasferimento ordinativo di servizi e/o sezioni nell'ambito di diverso ufficio/divisione ovvero al declassamento a livello funzionale di servizio dell'unità dirigenziale non generale presa in considerazione dal riordino di cui trattasi.

Ad ogni modo, come già specificato nella relazione tecnica, l'Amministrazione provvederà, avendo cura di assicurare la funzionalità e l'efficienza della missione istituzionale, a sostituire con i vincitori dei concorsi il personale militare con il personale civile. Ciò comporterà, anche per effetto della rideterminazione degli organici, che, potendo disporre di un più adeguato numero di qualifiche medio - alte, il personale in possesso di tale qualifica sarà posto in sostituzione degli ufficiali delle Forze armate che, invece, sono da destinare più proficuamente alle istituzionali funzioni operative in relazione alle esigenze dello strumento militare.

\* \* \* \* \*

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato con riguardo alla riduzione dei volumi di spesa, si riporta la seguente tabella riepilogativa:

**TABELLA 5**

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RIDUZIONI DI SPESA</b>		
<b>FONTE NORMATIVA</b>	<b>E. F. 2010 <sup>(1)</sup></b>	<b>A REGIME DALL'E. F. 2011</b>
Articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del D.L. n. 194 del 2009	€ 511.697,07	€ 1.228.072,96
Articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del D.L. n. 194 del 2009	€ 49.067.204,62	€ 117.761.291,09
<b>TOTALE PER E. F.</b>	<b>€ 49.578.901,69</b>	<b>€ 118.989.364,05</b>

(1) Per l'E.F. 2010 le riduzioni di spesa derivanti dall'attuazione delle misure della quali si tratta, sono riferite a soli 5 mesi ipotizzando, ragionevolmente, l'entrata in vigore del provvedimento a partire dal 1° agosto 2010.

**AREE FUNZIONALI**

**TABELLA 4**

**AREA 3°**

Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive mdificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive mdificazioni	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Riduzioni di unità di organico ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Ulteriori riduzioni di unità di organico operate ex presente prov.to	Organico attuale
3° F7	€ 50.610,00					0		0	
3° F6	€ 47.959,00								
3° F5 (ex C3 S)	€ 45.201,00								
3° F4 (ex C3)	€ 42.724,00	302	36.575,49 €	5.276	€ 192.972.288,00	per un totale di	€ 192.972.288,00	per un totale di	€ 192.972.288,00
3° F3 (ex C2)	€ 38.955,00	1.004				5.276		5.276	
3° F2 (ex C1S)	€ 36.639,00								
3° F1 (ex C1)	€ 35.506,00	3.970							
<b>TOTALE ORGANICO EX DPCM 2005</b>		<b>5.276</b>							

**RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 3**

€ 0,00

**RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 3**

0

**AREA 2°**

Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive mdificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Riduzioni di unità di organico ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Ulteriori riduzioni di unità di organico operate ex presente prov.to	Organico attuale
2° F6 (ex B3)	€ 35.151,00					4.316		3.830	
2° F5 (ex B3)	€ 35.232,00	5.798	€ 30.747,07	36.121	€ 1.110.615.038,00	per un totale di	€ 977.910.669,24	per un totale di	€ 860.149.378,15
2° F4 (ex B3 S)	€ 34.194,00								
2° F3 (ex B3)	€ 32.477,00								
2° F2 (ex B2)	€ 30.389,00	20.968				31.805		27.975	
2° F1 (ex B1 S)	€ 28.770,00	9.355							
<b>TOTALE ORGANICO AREA EX DPCM 2005</b>		<b>36.121</b>							

**RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 2**

€ 117.761.291,09

**RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 2**

3.830

**AREA 1°**

Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive mdificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Riduzioni di unità di organico ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Ulteriori riduzioni di unità di organico operate ex presente prov.to	Organico attuale
1° F3	€ 28.923,00					0		0	
1° F2 (ex A1-S)	€ 27.983,00		€ 27.101,00	63	€ 1.707.363,00	per un totale di	€ 1.707.363,00	per un totale di	€ 1.707.363,00
1° F1 (ex A1)	€ 27.101,00	63				63		63	
<b>TOTALE ORGANICO AREA EX DPCM 2005</b>		<b>63</b>							

**RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 1**

€ 0,00

**RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 1**

0

Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive modificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato	Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Riduzioni di unità di organico ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Ulteriori riduzioni di unità di organico operate ex presente prov.to	Organico attuale	
Ordinari e straordinari	€ 72.048	24	€ 58.936,57	61	€ 3.595.131,00	0	€ 3.595.131,00	0	€ 3.595.131,00	
Associati	€ 52.467	31				per un totale di		per un totale di		
Ricercatori	€ 39.917	6				61		61		
<b>TOTALE ORGANICO AREA EX DPCM 2005</b>		<b>61</b>							<b>0</b>	
<b>RIDUZIONE SPESA PROF</b>										
				<b>€ 0,00</b>	<b>RIDUZIONE PROFESSORI</b>					<b>0</b>

<b>COMPARTO RICERCA</b>										
Qualifiche	Costo unitario annuo per qualifica	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive modificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato	Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Organico ridotto	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Taglio unità personale		
Ricercatore tecnologo III	€ 45.864	3	€ 35.310,51	37	€ 1.306.489	0	€ 1.306.489	0	€ 1.306.489,00	
Posizione economica IV	€ 41.816	3				per un totale di		per un totale di		
Posizione economica V	€ 38.093	2				37		37		
Posizione economica VI	€ 34.785	11								
Posizione economica VII	€ 32.576	17								
Posizione economica VIII	€ 30.836	1								
<b>TOTALE ORGANICO COMPARTO EX DPCM 2005</b>		<b>37</b>							<b>€ 0,00</b>	
<b>RIDUZIONE SPESA COMP. RICERCA</b>										
				<b>€ 0,00</b>	<b>RIDUZIONE UNITA' PERSONALE</b>					<b>€ 0,00</b>

<b>TOTALI - AREE FUNZIONALI - PROFESSORI ACCADEMICI - COMPARTO RICERCA</b>									
Organico complessivo DPCM 22 - 07 - 2005 prima delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	Organico complessivo DPCM 22 - 07 - 2005 all'esito delle riduzioni del d. P.R. n. 145 del 2009	10% della spesa complessiva calcolato sul costo dell'organico all'esito delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	Organico attuale all'esito delle riduzioni imposte dall'art. 2, co. 8-bis del DL n. 194 del 2009	RISPARMIO CONSEGUITO	RISPARMIO DOVUTO	MAGGIOR RISPARMIO CONSEGUITO RISPETTO AL DOVUTO			
41.558	37.242	€ 117.749.194,02	33.412	€ 117.761.291,09	€ 117.749.194,02	€ 12.097,07			
Costo Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 prima delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 all'esito delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	€ 117.749.194,02	Costo Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 all'esito delle ulteriori riduzioni ex art. 2, co. 8-bis del DL n. 194 del 2009	€ 117.761.291,09	€ 117.749.194,02	€ 12.097,07			
<b>€ 1.310.196.309,00</b>	<b>€ 1.177.491.940,24</b>		<b>€ 1.059.730.649,15</b>						